



REGOLAMENTO N. 17/2017

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

Articolo 1

Àmbito di applicazione

1.1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero svolti, nel quadro di programmi approvati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali o dall'Ateneo, dagli studenti iscritti ai Corsi di studi attivati dal Dipartimento.

1.2. Salvo sia diversamente indicato, le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli studenti iscritti ai predetti Corsi.

1.3. Le disposizioni del presente Regolamento integrano quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero, emanato con D. R. n. 201 del 22 gennaio 2009, e successive modifiche (di seguito, "Regolamento di Ateneo"), e non recano pregiudizio all'applicazione delle sue disposizioni.

Articolo 2

Nomina del Delegato di Dipartimento e dei Referenti di Corso di studi

2.1. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Delegato per gli scambi con l'estero e, su indicazione del competente Consiglio di Corso di studi, uno o più Referenti per gli Scambi con l'estero per ciascun Corso di studi. Il Delegato e i Referenti formano la Commissione per gli scambi con l'estero.

2.2. Il Delegato di Dipartimento:

- convoca e presiede la Commissione per gli scambi con l'estero;
- presiede le Commissioni di selezione degli studenti ammessi ai programmi di scambio;
- propone alla struttura amministrativa, su richiesta del Referente competente, la stipula di nuovi accordi di scambio;
- indirizza e coordina l'attività dei Referenti di Corso di studi;
- svolge, ove lo ritenga opportuno, le funzioni di Referente per uno o più Corsi di studi.

2.3. I Referenti di Corso di studi:

- gestiscono la procedura della selezione annuale degli studenti in mobilità per il proprio Corso di studi;
- orientano gli studenti nell'offerta didattica presente nelle Università *partner*, al fine di approntare il piano di studi da seguire all'estero;
- provvedono alla sottoscrizione dell'Accordo didattico (*Learning Agreement*) degli studenti del proprio Corso di studi;



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

- garantiscono e gestiscono le procedure di riconoscimento delle attività formative svolte all'estero nella carriera accademica dello studente attraverso la convalida degli esami superati e delle attività formative svolte.

Articolo 3

Criteria di valutazione delle domande di partecipazione ai programmi di scambio

I criteri di valutazione per la selezione degli studenti candidati alla partecipazione a programmi di scambio, fatte salve diverse disposizioni contenute nel relativo bando, sono approvati da ciascun Consiglio di Corso di studi e pubblicate sul sito del Dipartimento.

Articolo 4

Accordo didattico (*Learning Agreement*)

a) Predisposizione dell'Accordo didattico

4.1. Prima della partenza per il periodo di studio all'estero, ed entro i termini previsti dall'Università ospitante, ciascuno studente, in consultazione con il Referente competente, formula una proposta di Accordo didattico (*Learning Agreement*), indicando le attività da svolgere presso l'Università ospitante (di seguito "attività svolte all'estero") e le attività previste dal piano di studi dello studente oggetto di sostituzione (di seguito, "attività sostituite").

4.2. Nel predisporre e valutare la proposta di Accordo didattico ai fini della sua approvazione, lo studente e il Referente, rispettivamente, si attengono ai seguenti criteri generali, integrati dalle disposizioni particolari previste per ciascun Corso di studi:

- ciascuna delle attività svolte all'estero deve essere congrua con gli obiettivi formativi del Corso di studi;
- gli obiettivi formativi dell'insieme delle attività svolte all'estero devono essere congrui con gli obiettivi formativi del Corso di studi, tenuto conto delle attività sostituite;
- il numero dei crediti riconosciuti per le attività svolte all'estero deve essere congruo con il numero di crediti previsto, per il corrispondente periodo, dal piano degli studi del proprio Corso di laurea di appartenenza e, salvo lievi scostamenti approvati dal Referente, non può superare i 30 CFU per ciascun semestre e i 60 CFU per ciascun anno accademico;
- non occorre che vi sia coincidenza, in termini di crediti e di programma, tra ciascuna attività (o gruppo di attività) svolta presso l'Università ospitante e una specifica attività tra quelle sostituite;
- il riconoscimento di attività svolte all'estero e inserite nell'Accordo didattico non può essere subordinato allo svolgimento di prove integrative al ritorno dello studente nell'Università di appartenenza.

4.3. La valutazione della congruità dell'insieme delle attività svolte all'estero, anche alla luce delle attività sostituite, nonché dell'ammissibilità di un ragionevole discostamento tra i crediti acquisiti all'estero e quelli riconosciuti, è rimessa, eventualmente sentiti i Docenti interessati, alla decisione del Referente competente, che approva l'Accordo didattico quando ritiene soddisfatte le condizioni previste nel presente articolo.

4.4. Gli studenti, limitatamente alle attività svolte all'estero, sono esonerati dai vincoli delle propedeuticità previste nel piano del Corso di studi cui sono iscritti presso questo Dipartimento.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Via Università, 12 - 43121 Parma

www.unipr.it



b) Prova finale

4.5. Lo studente può svolgere all'estero le attività di ricerca e di redazione dell'elaborato previsto quale prova finale per il Corso di laurea di appartenenza. A tal fine, prima di sottoporre l'Accordo didattico all'approvazione del Referente, egli deve ottenere l'assegnazione della tesi di laurea da un Relatore e il consenso di quest'ultimo allo svolgimento delle relative attività durante il soggiorno all'estero. Tale attività, se risultante da un'attestazione rilasciata dall'Università ospitante, quando prevista dal relativo programma di studio all'estero, o da un'attestazione del Referente in funzione di garanzia, potrà essere riconosciuta, previo parere favorevole del Relatore, entro i limiti di CFU previsti per la prova finale e secondo le disposizioni proprie di ciascun Corso di studi.

4.6. In ogni caso, ai fini del superamento della prova finale, lo studente dovrà sostenere l'esame di laurea nelle forme previste per il Corso di studio di appartenenza e la prova sarà soggetta alla valutazione della relativa Commissione per gli esami di laurea secondo le norme proprie di ciascun Corso.

4.7. Ai fini della valutazione della prova finale per il Corso di laurea di appartenenza, la Commissione per gli esami di laurea tiene conto dello svolgimento all'estero dell'attività di ricerca e redazione dell'elaborato.

c) Modifica dell'Accordo didattico

4.8. L'Accordo didattico potrà essere successivamente modificato per giustificati motivi (quali, a titolo di esempio, sovrapposizioni negli orari delle lezioni, mancata attivazione di un'attività, mutamento nella lingua di insegnamento). La richiesta di modifica, indicante i motivi, deve essere formulata dallo studente al più presto e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo all'inizio dell'attività interessata.

4.9. Alla modifica dell'Accordo didattico, si applicano le regole previste per la sua predisposizione, di cui alla lettera a) del presente articolo.

Articolo 5

Procedura per la convalida delle attività svolte all'estero

5.1. Al termine del periodo di studio presso l'Università ospitante e, tassativamente, entro la fine del semestre successivo a quello nel quale è terminato detto periodo, lo studente indirizza al Consiglio di Corso di studi, tramite il Referente competente, la richiesta di convalida delle attività svolte all'estero, accompagnata da copia conforme del Transcript of Records (attestazione scritta rilasciata dall'Università ospitante con l'indicazione delle attività didattiche sostenute, i crediti corrispondenti e l'eventuale valutazione secondo il sistema ECTS).

5.2. Se lo studente ha svolto e completato le attività previste dall'Accordo didattico, il Referente di Corso di studi provvede alla loro convalida, secondo quanto previsto dall'Accordo stesso, con l'indicazione dei relativi crediti formativi universitari, del Settore scientifico-disciplinare, del tipo di attività formativa e del voto espresso in trentesimi, sulla base dei criteri per la conversione dei voti stabiliti dai competenti organi di Ateneo. Il Consiglio di Corso di studi prende atto di tale convalida tramite un'apposita delibera, che viene trasmessa alla Segreteria studenti di competenza.



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

5.3. Ove lo studente abbia svolto attività formative ulteriori, non originariamente indicate nell'Accordo didattico, e risultanti dal *Transcript of Records*, ne può chiedere la convalida e la conversione al Consiglio di Corso di studi. In séguito a eventuale delibera del Consiglio di Corso di studi, esse saranno riportate nella carriera dello studente, con la dizione originaria, quali esami non inclusi nel piano degli studi e convalidati come attività aggiuntive nel raggruppamento delle attività formative a scelta, che sarà di tipo D (attività scelte autonomamente dallo studente) o F (ulteriori attività formative: conoscenze linguistiche, informatiche, professionalizzanti, *etc.*), con l'attribuzione di CFU, del Settore scientifico-disciplinare, del tipo di attività formativa e del voto espresso in trentesimi. Si applicano i limiti massimi di cui all'art. 4, lett *a*), comma 4.2., del presente Regolamento.

5.4. Ove lo studente non abbia svolto e completato talune delle attività previste dall'Accordo didattico, il Referente di Corso di studi predispone, qualora ne ricorrano i presupposti sulla base dei criteri indicati al precedente art. 4, lett. *a*), la proposta per la convalida delle attività effettivamente svolte, eventualmente indicando i relativi crediti formativi universitari, il Settore scientifico-disciplinare, il tipo di attività formativa e il voto espresso in trentesimi, sulla base dei criteri per la conversione dei voti stabiliti dai competenti Organi di Ateneo. Il Consiglio di Corso di studi delibera su tale proposta di convalida.

Articolo 6

Disposizioni per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico

6.1. Gli esami a scelta possono essere sostituiti con esami di contenuto giuridico.

6.2. Tra gli esami obbligatori possono essere sostituiti esclusivamente i seguenti, ove attivati:

- Istituzioni di diritto romano;
- Filosofia del diritto;
- Economia politica;
- Tutela costituzionale dei diritti (o Diritto costituzionale II);
- Informatica giuridica;
- Storia del diritto italiano I e II;
- Diritto internazionale pubblico (o corrispondente modulo da 9 CFU dell'esame di Diritto internazionale da 15 CFU);
- Diritto dell'Unione europea;
- Diritto internazionale privato e processuale (o corrispondente modulo da 6 CFU dell'esame di Diritto internazionale da 15 CFU);
- Diritto pubblico comparato;
- Diritto romano.

6.3. Gli studenti che intendano sostenere la Prova finale pari a 15 CFU, anziché 21 CFU, potranno sostenere, nel corso del periodo di studio all'estero, l'esame integrativo da 6 CFU, purché strettamente congruente al percorso di studi in Giurisprudenza e differente da quelli presenti nel proprio piano di studi. Tale possibilità è esclusa, ove lo studente abbia acquisito 6 CFU relativi alla prova finale mediante lo svolgimento di un tirocinio.

6.4. L'eventuale attività di ricerca e redazione dell'elaborato finale, svolta presso l'Università ospitante, se risultante da un'attestazione rilasciata dall'Università ospitante, quando prevista dal relativo programma di studio all'estero, o da un'attestazione del Referente in funzione di garanzia,

UNIVERSITÀ DI PARMA

Via Università, 12 - 43121 Parma

www.unipr.it



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

può essere riconosciuta, previo parere favorevole del Relatore, mediante l'attribuzione di CFU in numero massimo pari a quelli necessari a raggiungere il numero di CFU attribuiti per la prova finale, tenuto conto dell'eventuale svolgimento di un tirocinio o della possibilità di cui al comma precedente."

6.5. Lo svolgimento all'estero di esami di contenuto giuridico in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, o di esami di lingua straniera di almeno 4 ECTS, consente di inserire l'Abilità linguistica (6 CFU) – o l'Abilità linguistica (3 CFU) e il Linguaggio giuridico (3 CFU) – tra le attività sostituite nell'Accordo didattico.

6.6. Con riferimento agli scambi con Università degli Stati Uniti d'America, nel quadro del Consorzio EACLE, la corrispondenza tra ciascun credito acquisito all'estero e i corrispondenti CFU da riconoscere sarà stabilita caso per caso, tenuto conto del carico di lavoro attribuito a ciascun credito dall'Università americana ospitante.

Articolo 7

Disposizioni per il Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (SPERI) e per il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee (RIE)

7.1. Con riferimento al Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, non possono essere sostituiti con attività svolte all'estero, gli esami di:

- Istituzioni di diritto pubblico;
- Istituzioni di diritto privato;
- Diritto amministrativo.

7.2. I CFU previsti dal piano degli studi per esami a scelta dello studente sono utilizzabili per qualunque attività formativa in ambito politologico, giuridico, economico o sociologico che non duplichi attività già presenti nel piano degli studi e sia coerente con gli obiettivi formativi del Corso di studi.

7.3. Lo svolgimento di attività in lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea può comportare il riconoscimento dei CFU previsti per "ulteriori conoscenze linguistiche" dal piano di studi del Corso (5 CFU per il corso di laurea SPERI e 4 CFU per il corso di laurea RIE).

7.4. L'eventuale attività di ricerca e redazione dell'elaborato finale, svolta presso l'Università ospitante, se risultante da un'attestazione rilasciata dall'Università ospitante, quando prevista dal relativo programma di studio all'estero, o da un'attestazione del Referente in funzione di garanzia, può essere riconosciuta, previo parere favorevole del Relatore, mediante l'attribuzione di CFU in numero massimo pari a quelli necessari a raggiungere il numero di CFU attribuiti per la prova finale.

Articolo 8

Disposizioni per il Corso di laurea in Servizio sociale e per il Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi sociali

8.1. Non possono essere sostituiti, con attività svolte all'estero, gli esami relativi a materie giuridiche.



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

8.2. I “crediti liberi” e le materie a scelta dello studente sono sostituibili con qualunque attività formativa coerente con gli obiettivi formativi del Corso di studi. Le “abilità linguistiche” possono essere oggetto di conversione.

8.3. L’eventuale attività di ricerca e redazione dell’elaborato finale, svolta presso l’Università ospitante, se risultante da un’attestazione rilasciata dall’Università ospitante, quando prevista dal relativo programma di studio all’estero, o da un’attestazione del Referente in funzione di garanzia, può essere riconosciuta, previo parere favorevole del Relatore, mediante l’attribuzione di CFU in numero massimo pari a quelli necessari a raggiungere il numero di CFU attribuiti per la prova finale.

Articolo 9 **Entrata in vigore**

9.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 16 marzo 2017.